

di essere stata licenziata per giusta causa con raccomandata a/r del 25.2.2014, in relazione a contestazioni disciplinari del 3.2.2014 e dell'11.2.2014, nelle quali le si addebitavano carenze nello svolgimento delle attività alla stessa affidate, quali *"l'assente ovvero inadeguata opera di controllo della pulizia delle stanze"* (v. missiva di licenziamento in atti); aveva sostenuto l'illegittimità del licenziamento per mancanza di proporzionalità tra le mancanze contestate e la sanzione applicata (oltre che per omesso accertamento nello specifico delle mancanze).

Il Tribunale - nella sentenza impugnata - ha ritenuto la legittimità del licenziamento, in considerazione della specificità delle contestazioni mosse alla dipendente nelle lettere del 3.2.2014 e dell'11.2.2014; ha ritenuto, altresì, sussistere la prova della carente ovvero inadeguata opera di controllo della pulizia delle stanze, per come risultante dai "tabulati traffico dipendenti" allegati alle missive di contestazione, comprovanti che *"che la lavoratrice nei giorni contestati si è trattenuta all'interno delle stanze già rassettate per la maggior parte delle volte per un tempo inferiore al minuto"*; ha rilevato, poi, come in data 20.12.2013 si era tenuto un incontro formale della Direzione della [REDACTED] con le governanti delle varie strutture gestite dalla cooperativa, cui aveva partecipato anche la [REDACTED] (come da verbale prodotto dalla società - doc. 5 - e firmato dalla stessa), nel quale era stato convenuto, a seguito di segnalazioni di clienti riguardo il non soddisfacente grado di pulizia delle stanze, *di dare maggior tempo al controllo delle stesse e di quantificare tale lavoro in cinque minuti/ camera, tempo da tutti ritenuto soddisfacente al fine di espletare tale compito di controllo*; che nei confronti della lavoratrice già il 2.12.2013 era stata irrogata la sanzione del richiamo scritto per i medesimi fatti (mancato controllo della pulizia delle stanze) e che la stessa aveva altresì ricevuto altre due analoghe contestazioni disciplinari (il 30.12.2013 ed il 13.1.2014), per come richiamato nella contestazione dell'11.2.2014.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo la lavoratrice lamentandone l'erroneità per i seguenti motivi:

- Violazione dell'art. 138, comma 6, del CCNL Turismo;
- Genericità della contestazione;
- Violazione dell'art. 138, commi 7 ed 8, del CCNL ed erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto gravi i fatti contestati;
- Utilizzo di un documento falso.

Ha resistito al reclamo la società chiedendone il rigetto.

Il reclamo non merita accoglimento per le considerazioni che seguono.

In primo luogo deve rilevarsi l'inammissibilità del primo motivo di doglianza con il quale la reclamante lamenta la violazione dell'art. 138, comma 6, del CCNL Terziario (tardività della sanzione -da comunicarsi al lavoratore entro dieci giorni dalla scadenza del termine assegnato per le controdeduzioni- in relazione alla contestazione del 3.2.2014), trattandosi di eccezione non sollevata dalla [REDACTED] nel giudizio di primo grado e stante il divieto dello *ius novorum* sancito dall'art. 345 e 437 cpc. Tale divieto impedisce, infatti, che possano essere



prospettate nel giudizio di appello ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate ed esplorate dal giudice di primo grado, con conseguente inammissibilità delle nuove domande o delle nuove eccezioni proposte dalle parti (sulla applicabilità delle predette disposizioni anche al giudizio di reclamo si veda Cass., sent. n. 23021 del 2014, nella quale la Suprema Corte ha ritenuto che “*La disciplina speciale prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 28 giugno 2012, n. 92, concernente il reclamo avverso la sentenza che decide sulla domanda di impugnativa del licenziamento nelle ipotesi regolate dall'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va integrata con quella dell' appello nel rito del lavoro*”).

Valuta la Corte, comunque, l'infondatezza della censura, tenuto conto che in relazione alla contestazione del 3.2.2014 (e di quella dell'11.2.2014) la ██████████ è stata ascoltata ed ha reso le proprie giustificazioni in data 20.2.2014 (v. doc. 13 del fascicolo di parte della società); il *dies a quo* per il computo del predetto termine deve essere, infatti, individuato - ritiene il Collegio - con il giorno dell'audizione del lavoratore - quale giorno in cui lo stesso ha completato, su sua richiesta, la presentazione al datore di lavoro delle proprie controdeduzioni e difese in ordine ai fatti contestati -.

Quanto, poi, alla lamentata genericità degli addebiti mossi dalla società, correttamente il Tribunale ha ritenuto specifiche le contestazioni di cui alle lettere del 3.2.2014 e dell'11.2.2014 (richiamate nella raccomandata di licenziamento); in tali missive, infatti, sulla base delle allegate “stampe telematiche del traffico dipendenti”, si rilevava l'omesso controllo della pulizia di alcune stanze (nelle quali non era stato effettuato alcun accesso) o l'inadeguato controllo delle camere (nei giorni specificamente indicati nelle missive ed in considerazione del tempo di permanenza nelle stesse, come pure risultante dalle stampe telematiche).

Né erroneo è il giudizio operato dal giudice di *prime cure* in ordine alla gravità degli addebiti posti in essere dalla dipendente; premessa, sul punto, l'inammissibilità della doglianza relativa alla violazione dei commi 7 ed 8 dell'art. 138 del CCNL (per dedotta riconducibilità degli addebiti contestati a sanzioni di tipo conservativo) - in quanto sollevata per la prima volta nel presente grado - osserva la Corte come il licenziamento in esame sia stato disposto ai sensi dell'art. 2119 del c.c. e dell'art. 192 del CCNL di categoria (v. lettera di licenziamento in atti) e come tale ultima disposizione preveda, in via meramente esemplificativa, che ricadano sotto il provvedimento del licenziamento per “giusta causa” infrazioni connotate dal requisito della recidiva (recidiva reiterata nelle mancanze di cui alle lett. a) e b) del settimo comma dell'art. 138 nonché rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni, dopo l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'art.138).

Connotato da gravità, quindi, è il comportamento della odierna reclamata (in relazione al disposto licenziamento), tenuto conto che nei confronti della stessa erano già state mosse diverse contestazioni disciplinari per i medesimi fatti (v. doc. in atti) e che già con provvedimento del 2.12.2012 era stata irrogata nei suoi confronti la sanzione del rimprovero scritto (sempre per mancato controllo della pulizia delle stanze).



In ordine, infine, all'ultima doglianza relativa alla dedotta falsità del documento n. 5 depositato dalla società - verbale di riunione del 20.12.2013 - per non avere la ██████████ partecipato a detta riunione né sottoscritto il verbale (fatti in ordine ai quali quest'ultima ha proposto in data 15.6.2016 denuncia-querela alla Procura della Repubblica di Roma), valuta la Corte la tardività della stessa.

Il documento, infatti, era stato tempestivamente prodotto dalla società nel giudizio di primo grado - unitamente alla produzione documentale allegata al ricorso introduttivo - e non è stato in alcun modo contestato dalla lavoratrice nella comparsa di costituzione - né nel corso di tutto il giudizio -.

Dispongono, al riguardo, gli art. 214 e 215 cpc che *“Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione”* e che *“La scrittura privata prodotta si ha per riconosciuta se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”*.

Nel caso di specie, quindi, non avendo la ██████████ in primo grado dedotto alcunché sul contenuto della documentazione *ex adverso* prodotta, risultano inammissibili per tardività tutte le considerazioni che si leggono nel reclamo circa la falsità del documento.

Il reclamo stesso, conclusivamente, deve essere respinto.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Deve darsi altresì atto che sussistono le condizioni oggettive di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115 del 2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

-Rigetta il reclamo;

-Condanna la reclamante alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 3.307,00, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;

-Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Roma, 04/10/2016

Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente

Il Presidente
dott. Maria Rosaria Marasco

